

Traduzione non ufficiale

a cura di Barbara Terenzi del Comitato per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani

COMITATO CONTRO LA TORTURA

Trentottesima sessione

30 Aprile-18 Maggio 2007

**DISTR.
GENERAL
CAT/C/ITA/CO/4
18 MAY 2007
ORIGINAL: ENGLISH**

**VERSIONE INEDITA AVANZATA
ESAME DEI RAPPORTI PRESENTATI DAGLI STATI PARTE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 19 DEL PATTO**

Conclusioni e raccomandazioni del Comitato contro la Tortura

ITALIA

1. Il Comitato nel corso delle sue 762ma e 765ma sessioni (CAT/C/SR.762 and 765) tenutesi il 4 e 7 maggio 2007 ha esaminato il IV Rapporto Periodico dell'Italia (CAT/C/67/Add.3) e adottato, nel corso delle sue 777ma e 778ma sessioni (CAT/C/SR/777 e 778), le seguenti conclusioni e raccomandazioni.

A. Introduzione

2. Il Comitato accoglie con favore la presentazione del IV Rapporto Periodico dell'Italia e per le informazioni fornite attraverso di esso, ma rileva con disappunto che il rapporto non è stato compilato secondo le linee guida indicate dal Comitato per la stesura dei rapporti. Il Comitato apprezza il dialogo con l'ampia e altamente qualificata delegazione dello Stato Parte e accoglie volentieri le estese risposte presentate per iscritto alla lista delle questioni (*List of Issues* CAT/C/ITA/Q/4/Re v.1/Add.1), che hanno facilitato la discussione fra la delegazione e i membri del Comitato. In aggiunta, il Comitato ha apprezzato le risposte scritte e orali fornite dalla delegazione sulle questioni sollevate e sulle preoccupazioni emerse durante l'esame del rapporto.

B. Aspetti positivi

3. Il Comitato rileva con apprezzamento che nel periodo trascorso dall'esame del rapporto periodico precedente lo Stato Parte ha ratificato i seguenti strumenti internazionali:

- a) La Convenzione contro il crimine organizzato transnazionale, 2 agosto 2006;
- b) Il Protocollo per la prevenzione, repressione e penalizzazione della tratta di persone, specialmente donne e bambini, protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine transnazionale organizzato, 2 agosto 2006;

- c) Il Protocollo Opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sulla vendita, pornografia e prostituzione minorile, 9 maggio 2002;
- d) Il Protocollo Opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, 9 maggio 2002;
- e) Protocollo Opzionale al Patto sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, 22 settembre 2000; e
- f) Lo Statuto di Roma della Corte Criminale Internazionale, 26 luglio 1999.

4. Il Comitato rileva con soddisfazione gli sforzi continuativi da parte dello Stato per riformare la propria legislazione, le proprie politiche e procedure in modo da assicurare una migliore protezione dei diritti umani compreso il diritto a non essere soggetto alla tortura e ad altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, in particolare:

- a) Legge n. 38/2006, che modifica la Legge n. 269/1998, intitolata "Provvedimenti contro lo sfruttamento della prostituzione minorile, la pornografia minorile, il turismo sessuale e le nuove forme di "riduzione in schiavitù" e che aggiorna la legislazione esistente in materia di reati a danno di minori ;
- b) Legge n. 7/2006 sulla proibizione delle mutilazioni dei genitali femminili;
- c) Legge n. 74/2005, intitolata "Contributi volontari al Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura";
- d) Legge n. 228/2003 sulle "Misure contro la tratta di esseri umani";
- e) L'introduzione nel 2002 del crimine di tortura nell'articolo 185 *bis* del Codice Penale Militare, applicabile in tempo di guerra;
- f) Legge n. 154/2001, intitolata "Misure contro la violenza domestica"
- g) L'entrata in vigore delle Linee guida per la gestione dei centri per gli immigrati, emanate con Direttiva Ministeriale, in data 8 gennaio 2003;
- h) La Direttiva del Ministero degli Interni entrata in vigore l'8 marzo 2007 per facilitare, da parte del Sistema Nazionale di protezione dei richiedenti asilo, la presa in carico dei minori che raggiungono i confini italiani non accompagnati;
- i) La creazione del Comitato per la protezione dei minori stranieri che fissa a livello nazionale metodi e modalità per l'accoglienza e la protezione temporanea di minori stranieri non accompagnati;
- j) La creazione di un Ufficio Nazionale anti discriminazione razziale (UNAR) che ha iniziato ad operare nel settembre 2004.

C. Principali motivi di preoccupazione e raccomandazioni

Definizione di tortura/introduzione del crimine di tortura

5. Nonostante l'asserzione da parte dello Stato Parte che, ai sensi del Codice Penale italiano, tutti gli atti definibili come "tortura" secondo il significato dell'articolo 1 della Convenzione sono punibili e pur rilevando che il disegno di legge (Senato, DDL n. 1216), approvato dalla Camera dei Deputati, è ancora in attesa di essere preso in esame al Senato, il Comitato rimane preoccupato per il fatto che lo Stato Parte non abbia ancora incorporato nel proprio diritto interno il crimine di tortura come definito nell'articolo 1 della Convenzione (articoli 1 e 4).

Il Comitato reitera la sua precedente raccomandazione (A/54/44, para. 169(a)) che lo Stato Parte proceda ad incorporare nel diritto interno il crimine di tortura e adotti una

definizione di tortura che comprenda tutti gli elementi contenuti nell'articolo 1 della Convenzione. Lo Stato Parte dovrebbe garantire inoltre che questi delitti siano puniti con pene appropriate, che tengano conto della gravità della loro natura, come indicato all'articolo 4, par. 2 della Convenzione.

Detenzione preventiva

6. Il Comitato esprime preoccupazione per la durata della detenzione preventiva. Esprime anche insoddisfazione per il fatto che il periodo massimo di detenzione preventiva sia fissato in relazione alla pena prevista per l'offesa della quale l'individuo è accusato (articoli 2, 11 e 16)

Lo Stato Parte dovrebbe adottare con urgenza misure appropriate per ridurre in modo considerevole la durata della detenzione preventiva e per limitare tale tipo di detenzione solo ai casi ritenuti strettamente necessari. Inoltre il Comitato incoraggia lo Stato Parte ad applicare misure alternative alla pena detentiva.

Garanzie fondamentali

7. Il Comitato è preoccupato circa certe asserzioni in base alle quali le garanzie legali fondamentali per le persone arrestate dalla polizia, incluso il diritto di accesso alla difesa, non sarebbero rispettate in tutte le situazioni. A tale riguardo il Comitato è preoccupato che la legge n. 155/2005 (cd. Decreto Pisanu) comprenda una disposizione che estende il periodo ammissibile di privazione della libertà personale da parte della polizia a scopo di identificazione da 12 a 24 ore. In aggiunta, una persona accusata può essere detenuta per cinque giorni su decreto motivato adottato dal giudice delle indagini preliminari prima di essere autorizzata a contattare un avvocato (articoli 2, 13 e 16)

Lo Stato Parte dovrebbe adottare misure effettive affinché le garanzie legali fondamentali delle persone arrestate dalla polizia siano rispettate. Lo Stato Parte dovrebbe ridurre il periodo massimo di custodia cautelare a seguito di un arresto per un'accusa penale, anche in circostanze eccezionali, a meno degli attuali cinque giorni . Inoltre, lo Stato Parte dovrebbe garantire che le persone in custodia cautelare godano di un effettivo diritto di accesso alla difesa, fin dal primo momento della privazione della loro libertà personale.

Istituzione nazionale per i diritti umani

8. Il Comitato rileva che lo Stato Parte non ha ancora costituito una Istituzione nazionale per i diritti umani. Prende tuttavia nota della approvazione da parte della Camera dei Deputati (4 aprile 2007) del disegno di legge n.1463, sulla costituzione di una istituzione nazionale per la protezione dei diritti umani, che include un Garante dei diritti dei detenuti (articolo 2).

Lo Stato Parte dovrebbe procedere alla costituzione di una Istituzione nazionale indipendente per i diritti umani, in linea con i Principi relativi allo status delle istituzioni nazionali per la promozione e protezione dei diritti umani (i Principi di Parigi), annessi alla Risoluzione 48/134 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. A tal fine, lo Stato Parte è incoraggiato ad adottare tempestivamente la necessaria normativa.

Detenzione dei richiedenti asilo e dei non-cittadini

9. Il Comitato è preoccupato per la politica detentiva applicata a richiedenti asilo e ad altri non-cittadini, ed anche per rapporti ricevuti che denunciano che questi spesso affrontano lunghi periodi di detenzione in Centri di Permanenza Temporanea (CPT) e presso i Centri di Permanenza e Assistenza Temporanea (CPTA). A tale riguardo il Comitato non apprezza il cambiamento del quadro legislativo che è risultato dalla Legge n. 189/2002 (la legge "Bossi-Fini ") che consente la detenzione di migranti privi di documenti e raddoppia il periodo di detenzione (da 30 a 60 giorni).

(articoli 2, 11 e 16).

Lo Stato Parte dovrebbe prendere misure effettive per garantire che la detenzione di richiedenti asilo e di altri non-cittadini sia applicata solo in circostanze eccezionali o come ultima misura, e in questo caso solo per un periodo di tempo che sia il più breve possibile. Lo Stato Parte dovrebbe anche garantire che l'autorità giudiziaria conduca indagini più rigorose della detenzione di questi gruppi.

Accesso a procedure di asilo eque e rapide

10. Il Comitato accoglie con piacere il nuovo disegno di legge sull'asilo (DDL Camera 2410) che è stato presentato alla Camera dei Deputati il 19 marzo 2007. Accoglie anche con piacere la dichiarazione da parte della delegazione dello Stato Parte che l'adozione di una legislazione organica sull'asilo politico è in considerazione. Tuttavia il Comitato è preoccupato che ad alcuni richiedenti asilo possa essere stato negato il diritto di chiedere asilo e di ottenere che la loro richiesta di asilo fosse valutata individualmente secondo una procedura equa e soddisfacente (articoli 2 e 6).

Lo Stato Parte dovrebbe adottare misure appropriate per garantire a tutti i richiedenti asilo accesso ad una procedura equa e rapida. In tale ottica il Comitato ricorda l'obbligazione dello Stato Parte di garantire che la situazione di ogni migrante sia esaminata individualmente. Il Comitato raccomanda inoltre che lo Stato Parte proceda con la adozione di una legislazione organica sull' asilo.

Non-refoulement

11. Il Comitato osserva con preoccupazione che gli individui possono non essere stati messi in grado in alcuni casi di godere della piena protezione riconosciuta dagli articoli della Convenzione Patto che riguardano l'espulsione, il ritorno o il rimpatrio in un altro paese. Il Comitato è particolarmente preoccupato per i casi di espulsioni collettive e forzate dall'isola di Lampedusa verso la Libia di persone non di origine libica (articoli 3 e 16).

Lo Stato Parte dovrebbe assicurare che adempie pienamente al dettato dell'articolo 3 della Convenzione e che gli individui soggetti alla sua giurisdizione ricevono la considerazione appropriata da parte delle autorità competenti e un trattamento equo e garantito a tutti i livelli del procedimento, compresa l'opportunità di una riesame effettivo, indipendente ed imparziale delle decisioni di espulsione, ritorno o rimpatrio.

A tale riguardo lo Stato Parte dovrebbe garantire che le autorità competenti in materia di immigrazione effettuino un esame approfondito, prima di emettere un ordine di espulsione, in tutti i casi riguardanti stranieri che sono entrati o che sono rimasti in Italia irregolarmente, in modo da garantire che la persona in questione non sia soggetta a tortura, trattamento o punizione disumana o degradante nel paese in cui venga rimpatriato.

12. Il Comitato è particolarmente allarmato dal fatto che l'articolo 3 del "Decreto Pisanu" ha introdotto una nuova procedura di espulsione di migranti regolari e irregolari sospettati di essere coinvolti in attività terroristiche. Tale articolo, secondo lo Stato Parte, rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2007 come misura eccezionale di prevenzione. Il Comitato esprime anche la propria preoccupazione circa la immediata applicazione di tali ordini di espulsione, senza possibilità di riesame giudiziale e teme che questa procedura di espulsione non offra una protezione effettiva di *non refoulement*. (articoli 2 e 3)

Il Comitato ricorda la natura assoluta del diritto di ogni persona a non essere espulso verso un paese dove può incorrere nella tortura o in maltrattamento e sollecita lo Stato Parte a riconsiderare questa nuova procedura di espulsione. Nel determinare la

applicazione dei suoi obblighi di *non-refoulement* di cui all'articolo 3 della Convenzione, lo Stato Parte dovrebbe esaminare attentamente il merito di ogni caso individuale e assicurare che siano posti in essere adeguati meccanismi giudiziari per il riesame della decisione.

Giurisdizione universale

13. Il Comitato prende nota delle assicurazioni da parte dello Stato Parte circa l'applicazione della Convenzione agli atti delle truppe italiane o dei funzionari di polizia distaccati all'estero, sia in un contesto di pace che di conflitto armato. Tuttavia, il Comitato esprime la propria preoccupazione circa il modo in cui le autorità competenti, in particolare le autorità giudiziarie, hanno condotto le inchieste riguardo ai fatti avvenuti in Somalia in cui erano coinvolte le truppe italiane come anche circa la mancanza di informazioni dettagliate sul progresso e risultato delle inchieste giudiziarie conseguenti a tali fatti, richieste dal Comitato nelle precedenti conclusioni e raccomandazioni (A/54/44, para. 169(b)). (articoli 5 e 12)

Lo Stato Parte dovrebbe assicurare di agire in ottemperanza all'articolo 5 della Convenzione e adottare le misure necessarie per garantire investigazioni rapide, imparziali ed effettive su tutte le asserzioni di tortura e maltrattamenti commessi da agenti delle forze dell'ordine e dalle truppe italiane, in Italia o all'estero e processare gli accusati come anche eseguire le sentenze adeguate nei confronti dei condannati.

Estradizione

14. Il Comitato prende nota con preoccupazione di come le autorità giudiziarie competenti hanno affrontato la richiesta di estradizione di un militare argentino arrestato sul territorio italiano nel 2001 in base a un mandato internazionale di arresto emesso dalla Francia per sequestro e tortura nei confronti di un cittadino francese in Argentina nel 1976. (articoli 7 e 9).

Lo Stato Parte dovrebbe intraprendere le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione su atti di tortura nei casi in cui il presunto colpevole sia presente in qualsiasi territorio che ricada sotto la sua giurisdizione, di estradare o perseguire penalmente l'accusato in ottemperanza alle disposizioni della Convenzione.

Formazione

15. Il Comitato prende atto con apprezzamento delle informazioni dettagliate fornite dallo Stato Parte sulla formazione dei suoi agenti delle forze dell'ordine, del personale penitenziario, della polizia di frontiera, delle forze armate. Tuttavia il Comitato si rammarica della mancanza di informazione a proposito della formazione sull'impiego di mezzi non violenti, del controllo della folla e uso della forza e delle armi. In aggiunta il Comitato lamenta la mancanza di informazioni sull'impatto della formazione effettuata agli agenti delle forze dell'ordine e della polizia di frontiera e sul grado di efficacia dei programmi di formazione nel ridurre la commissione di fatti di tortura e maltrattamenti. (articolo 10)

Lo Stato Parte dovrebbe ulteriormente sviluppare e attuare programmi di formazione per garantire che:

a) tutti gli agenti delle forze dell'ordine, guardie di frontiera e personale che lavora nei CPT e nei CPTA siano pienamente informati delle disposizioni della Convenzione, che non saranno tollerate infrazioni, le quali saranno anzi investigate, e che coloro che avranno commesso violazioni saranno perseguiti; e

b) tutti gli agenti delle forze dell'ordine siano adeguatamente attrezzati e formati ad impiegare mezzi non violenti e fare ricorso all'uso della forza e delle armi solo quando strettamente necessario ed in modo proporzionato. A tal fine, le autorità italiane dovrebbero condurre una revisione approfondita delle attuali pratiche di polizia, compreso

l'addestramento e l'impiego delle forze dell'ordine nel controllo della folla e regolamenti sull'uso della forza e delle armi da parte degli agenti.

In aggiunta, il Comitato raccomanda che tutto il personale competente riceva un addestramento specifico su come identificare i segni di tortura e di maltrattamento e che il Protocollo di Istanbul del 1999 (Manuale sulla investigazione e documentazione efficaci di tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti) diventi parte integrante della formazione dei medici.

Inoltre, lo Stato Parte dovrebbe sviluppare e mettere in atto una metodologia per valutare l'efficacia e l'impatto dei suoi programmi di formazione e di educazione sulla riduzione dei casi di tortura e di maltrattamenti.

Condizioni di detenzione

16. Il Comitato è preoccupato che, nonostante le misure adottate dallo Stato Parte per migliorare le condizioni di detenzione, compresa la pratica dell'indulto (Legge n. 241 del 31 luglio 2006) e il programma di costruzione di prigioni adottato con Ordine Ministeriale il 2 ottobre 2003, vi siano un persistente sovraffollamento e carenza di personale addetto nelle carceri. Il Comitato prende nota delle informazioni fornite sul miglioramento del trattamento sanitario in ambito penitenziario ma è preoccupato per le denunce di maltrattamento, incluse l'inappropriatezza delle infrastrutture e la non igienicità delle condizioni di vita nei CPTA e nei centri di identificazione. Nel prendere atto della recente Direttiva dell'Alto Commissario per i Rifugiati delle Nazioni Unite (UNHCR), della Organizzazione Internazionale per la Migrazione (IOM) e del Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC) in merito all'accesso ai centri per gli immigrati, il Comitato è anche preoccupato per l'assenza di organizzazioni indipendenti che possano sistematicamente monitorare la gestione dei centri. (articoli 11 e 16).

Lo Stato Parte dovrebbe continuare i suoi sforzi per alleviare il sovraffollamento nelle istituzioni penitenziarie compresa l'applicazione di misure alternative alla pena detentiva e la creazione delle necessarie strutture penitenziarie aggiuntive. Lo Stato Parte dovrebbe anche adottare le misure appropriate per garantire la pronta assunzione di personale penitenziario aggiuntivo, compreso personale da impiegare nelle aree educative e sanitarie.

Lo Stato Parte dovrebbe intraprendere misure effettive per migliorare ulteriormente le condizioni di vita nei centri per migranti e assicurare che sia organizzato un sistema di monitoraggio sistematico. A tale riguardo il Comitato raccomanda che un'autorità indipendente sia incaricata di monitorare la gestione di questi centri, il rispetto dei diritti umani delle persone lì trattenute e l'assistenza sanitaria, psicologica e legale fornita.

Maltrattamento ed uso eccessivo della forza

17. Il Comitato prende nota con preoccupazione delle continue asserzioni di uso eccessivo della forza e di maltrattamenti da parte delle forze dell'ordine. A tale riguardo il Comitato è particolarmente preoccupato per le denunce che stanno emergendo su un asserito eccessivo uso della forza e maltrattamenti da parte degli agenti delle forze dell'ordine durante le dimostrazioni di Napoli (marzo 2001) nell'ambito del terzo Global Forum, di Genova (luglio 2001) nell'ambito del Summit del G8 e in Val di Susa (dicembre 2005). Il Comitato è anche preoccupato che tali fatti, come risulta da rapporti, siano accaduti durante incontri di football ma segnala la recente adozione della Legge n. 41/2007, intitolata "Misure urgenti di prevenzione e repressione di episodi di violenza durante gli incontri di calcio". (articoli 12, 13 e 16)

Il Comitato raccomanda che lo Stato Parte dovrebbe adottare misure efficaci per:

- a) far pervenire un messaggio chiaro e non ambiguo a tutti i livelli gerarchici delle forze di polizia e del personale penitenziario, anche attraverso l'introduzione di un codice di condotta per tutti gli agenti, che tortura, violenza e maltrattamenti sono inaccettabili;
- b) accertarsi che coloro i quali segnalano aggressioni da parte delle forze dell'ordine siano protetti da atti di intimidazione e possibili rappresaglie per tali denunce; e
- c) garantire che gli agenti delle forze dell'ordine impieghino la forza solo nei casi strettamente necessari e nella misura richiesta dall'espletamento delle proprie funzioni.

In aggiunta, lo Stato Parte dovrebbe informare il Comitato dello stato di avanzamento dei procedimenti giudiziari e disciplinari relativi ai fatti sopra indicati.

18. Il Comitato è preoccupato in merito ad asserzioni circa il fatto che agenti delle forze dell'ordine non indossassero i propri *badge* identificativi durante le dimostrazioni connesse con il Summit del G8 a Genova nel 2001 rendendo così impossibile la loro identificazione in caso di ricorso per tortura o maltrattamento (articoli 12 e 13).

Lo Stato Parte dovrebbe assicurarsi che tutti gli agenti delle forze dell'ordine in servizio mostrino in modo chiaro i propri *badge* identificativi per assicurare la propria responsabilità individuale e la protezione contro la tortura, trattamenti o punizioni inumani o degradanti.

Investigazioni rapide ed imparziali

19. Il Comitato è preoccupato per il numero di denunce di maltrattamenti commessi da forze dell'ordine e il limitato numero di investigazioni effettuate dallo Stato Parte in tali casi e l'ancor più limitato numero di condanne nei casi investigati. Il Comitato prende nota con preoccupazione del fatto che il crimine di tortura, che non è contemplato come tale nel Codice Penale italiano, punibile invece in base ad altre disposizioni del Codice Penale, potrebbe in alcuni casi essere soggetto alla previsione di limitazioni. Il Comitato è dell'avviso che atti di tortura non possano essere soggetti a nessuna previsione di limitazioni e apprezza la dichiarazione fatta dalla delegazione dello Stato Parte che si sta considerando una modificazione di tali limitazioni. (articoli 1, 4, 12 e 16)

Il Comitato raccomanda che lo Stato Parte dovrebbe :

- a) **rafforzare le misure per garantire investigazioni rapide, imparziali ed efficaci sulle denunce di tortura e maltrattamenti perpetrati da agenti delle forze dell'ordine. In particolare, tali investigazioni dovrebbero non essere effettuate da o sotto il controllo della polizia, bensì da parte di un'autorità indipendente. In relazione con casi prima facie di tortura e maltrattamenti, il sospettato dovrebbe di regola essere soggetto a sospensione o trasferimento durante il processo di investigazione specialmente quando esista il rischio che possa impedire l'investigazione stessa;**
- b) **processare e condannare a pene appropriate i colpevoli in modo da eliminare ogni immunità del personale delle forze dell'ordine colpevole di violazioni proibite dalla Convenzione; e**
- c) **rivedere le norme e disposizioni sulla previsione di limitazioni e allinearle pienamente con gli obblighi derivanti dalla Convenzione in modo che atti di tortura come anche tentativi di commettere atti di tortura perpetrati da parte di qualsiasi persona che possa essere correo o complice di tortura, possano essere investigati, perseguiti e condannati senza limitazioni di tempo.**

Risarcimento e riabilitazione

20. Il Comitato lamenta la mancanza di un programma specifico di salvaguardia dei diritti delle vittime di tortura e maltrattamenti. Lamenta anche la mancanza di informazioni disponibili circa il numero delle vittime di tortura e maltrattamenti che possano aver ricevuto un risarcimento e l'ammontare riconosciuto in tali casi come pure la mancanza di informazioni circa altre forme di assistenza, compresa la riabilitazione medica o psicologica, fornite alle vittime. Comunque, il Comitato accoglie favorevolmente l'informazione fornita dallo Stato Parte sull'emendamento (marzo 2007) del DDL del Senato n. 1216 sulla introduzione del crimine di tortura, al fine di inserire un fondo nazionale per le vittime di tortura. (articolo 14)

Lo Stato Parte dovrebbe rafforzare i suoi sforzi con riguardo al risarcimento, la riparazione e la riabilitazione delle vittime, compresi i mezzi per una riabilitazione la più piena possibile, e lo sviluppo di un programma specifico di assistenza alle vittime di tortura e maltrattamenti.

In aggiunta, lo Stato Parte dovrebbe fornire nel suo prossimo rapporto periodico informazioni circa i programmi di riparazione, incluso il trattamento del trauma e altre forme di riabilitazione offerte alle vittime di tortura e maltrattamenti come anche circa lo stanziamento di risorse adeguate per garantire il funzionamento effettivo di tali programmi. Lo Stato Parte è invitato ad adottare la legislazione necessaria, creare un fondo nazionale per le vittime di tortura e destinare sufficienti risorse finanziarie a che possa funzionare in modo efficace.

Gruppi vulnerabili, inclusi i Rom

21. Pur riconoscendo un numero di misure adottate dallo Stato Parte, che comprendono la creazione dell'UNAR e il Registro delle Associazioni che operano contro la discriminazione, il Comitato esprime la propria preoccupazione per le denunce di atti di violenza e discriminazione perpetrati nei confronti di gruppi vulnerabili, in particolare dei Rom, di stranieri e di italiani di origine straniera e la riluttanza da parte delle forze dell'ordine e delle autorità a fornire adeguata protezione alle vittime e ad investigare effettivamente tali crimini. (articoli 2, 12, 13 e 16)

Lo Stato Parte dovrebbe intensificare i propri sforzi per combattere la discriminazione e i maltrattamenti nei confronti di gruppi vulnerabili, inclusi i Rom, gli stranieri e gli italiani di origine straniera. A tale riguardo il Comitato raccomanda che lo Stato Parte dovrebbe:

- a) **combattere la discriminazione razziale, la xenofobia e la violenza connessa, assicurare inchieste rapide, imparziali e approfondite su tutti i casi di violenze commesse a tale scopo e perseguire e punire i colpevoli con pene appropriate che tengano conto della grave natura dei loro atti;**
- b) **condannare pubblicamente la discriminazione razziale, la xenofobia e la violenza connessa, e mandare un messaggio chiaro e non ambiguo che atti di razzismo o discriminazione all'interno della amministrazione pubblica, specialmente da parte del personale delle forze dell'ordine, non sono accettabili; e**
- c) **fornire informazioni dettagliate al Comitato sulle effettive misure adottate per prevenire e combattere tale tipo di violenza.**

Tratta

22. Il Comitato accoglie con piacere la varietà di misure, progetti e programmi intrapresi dallo Stato Parte per combattere la tratta, inclusa la istituzione di un Comitato interministeriale ad hoc per gestire e implementare programmi per le vittime di tratta; come pure il cosiddetto "Approccio articolo 18", l'emissione di permessi di soggiorno per ragioni di protezione sociale per tutte le

vittime di tratta offrendo la partecipazione a programmi di integrazione sociale; e il Decreto Legge n. 300 che estende lo scopo del sistema di assistenza e integrazione sociale alle vittime di tratta sia che non siano cittadini EU sia che lo siano. Tuttavia il Comitato esprime la sua preoccupazione per le persistenti denunce di casi di tratta di donne e minori per scopi di sfruttamento sessuale e altri scopi, mentre riscontra un alto numero di investigazioni, segnala con preoccupazione la mancanza di informazioni su processi e condanne in materia di tratta. (articoli 2, 10, 12 e 16)

Lo Stato Parte dovrebbe continuare a rafforzare i suoi sforzi per combattere la tratta di donne e minori e adottare misure efficaci per processare e punire la tratta di persone, compresa l'applicazione rigorosa della legislazione specifica, aumentare la consapevolezza del problema e includendo la problematica nella formazione del personale delle forze dell'ordine e di altri gruppi rilevanti.

Violenza domestica

23. Nel prendere atto delle varie misure adottate dallo Stato Parte, fra cui l'indagine pubblicata il 21 febbraio 2007 dall'ISTAT sulla violenza fisica e sessuale contro le donne e la istituzione, l'8 marzo 2006, del numero verde dedicato 1522, detto "Anti-violenza Donna", il Comitato rimane preoccupato per il persistere di atti di violenza nei confronti delle donne e dei minori, ivi compresa la violenza domestica. Il Comitato inoltre lamenta che lo Stato Parte non abbia fornito dati statistici su ricorsi, procedimenti e condanne in materia di violenza domestica. (articoli 1, 2, 12 e 16)

Lo Stato Parte dovrebbe aumentare i propri sforzi per prevenire, combattere e punire la violenza contro le donne e i minori, inclusa l'adozione della Legge su "Misure di sensibilizzazione, prevenzione e repressione di crimini contro la persona o nella famiglia, a sfondo sessuale, identità di genere o ogni altra ragione di discriminazione" (Camera DDL n. 2169) che prevede, *inter alia*, la raccolta sistematica e l'analisi di dati relativi alla violenza, compresa la violenza domestica.

Raccolta dati

24. Il Comitato lamenta la mancanza di dati comprensivi e disaggregati relativi ai ricorsi, alle investigazioni, ai processi e alle condanne dei casi di tortura e maltrattamenti da parte delle forze dell'ordine come anche di tratta e violenza domestica e sessuale. Comunque, il Comitato prende nota della dichiarazione della delegazione dello Stato Parte che il Ministero della Giustizia sta aggiornando il sistema di raccolta dati che dovrebbe essere completato per la fine del 2007. (articoli 11 e 12)

Lo Stato Parte dovrebbe creare un sistema efficace per la raccolta di dati statistici rilevanti per il monitoraggio del rispetto della Convenzione a livello nazionale, compresi ricorsi, investigazioni, procedimenti e condanne, per tortura o maltrattamenti, tratta e violenza domestica e sessuale, come anche dati relativi al risarcimento e alla riabilitazione offerta alle vittime.

25. Nel prendere nota delle assicurazioni orali fornite dai rappresentanti dello Stato Parte sulla prevista prossima ratifica del Protocollo Opzionale, il Comitato incoraggia lo Stato Parte a ratificare il Protocollo Opzionale alla Convenzione contro la tortura e altri trattamenti e punizioni crudeli, inumane o degradanti.

26. Il Comitato esorta lo Stato Parte a considerare la ratifica della Convenzione Internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie.

27. Il Comitato invita lo Stato Parte a presentare il *core document* in accordo con i requisiti del *Common Core Document* delineato nelle *Harmonized Guidelines on Reporting*,

recentemente adottate dai Comitati internazionali dei diritti umani basati sui trattati (HRI/MC/2006/3 and Corr.1).

28. Lo Stato Parte è incoraggiato a diffondere ampiamente i rapporti presentati dall'Italia al Comitato e le relative conclusioni e raccomandazioni, nelle lingue appropriate, attraverso siti web, mass- media e organizzazioni non governative.
29. Il Comitato richiede allo Stato Parte di fornire entro un anno informazioni circa la sua risposta alle raccomandazioni del Comitato contenute nei paragrafi sopraindicati 7, 12, 16 e 20.
30. Lo Stato Parte è invitato a presentare il suo prossimo rapporto periodico, che sarà considerato il suo VI Rapporto, entro il 30 giugno 2011.